



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Repubblica di San Marino

Regolamento per l'iscrizione delle Società fra Professionisti ad un nuovo Albo all'interno dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino, in attesa dell'approvazione delle modifiche legislative al Decreto 23 febbraio 1996 n. 20 ratificato con decreto 18 marzo 1996 n° 32 ed alla Legge n° 28/1991, nella seduta del 9 dicembre 2021, ha approvato, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge n° 222 del 23 dicembre 2020, il seguente regolamento.

Art.1) Viene istituito un elenco separato dall'Albo dei Medici e degli Odontoiatri e dal Registro Consulenti denominato "Albo delle Società fra Professionisti" a cui potranno iscriversi le società che svolgono in maniera prevalente l'attività di medicina-chirurgia e odontoiatria. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota di iscrizione pari a 500 euro annuali.

Art.2) A cura dell'organo amministrativo delle società di professionisti costituita ai sensi della legge n. 222 del 23 dicembre 2020 deve essere richiesta al Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri l'iscrizione della società medesima all'Albo professionale di cui al punto 1.

Art.3) Unitamente alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto della Società di professionisti per la quale è richiesta l'iscrizione;
- b) certificato di vigenza della società;
- c) copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- d) copia del pagamento della quota d' iscrizione;
- e) certificato di iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino dei soci (relativamente ai due terzi della compagine societaria).
- f) nel caso in cui la società svolga attività nella sede indicata, sarà necessario seguire l'iter autorizzativo previsto dalla legge n. 69/2005. Tale iter autorizzativo non sarà necessario nel caso in cui nella sede vengano svolte solo attività amministrative.

Art.4) I soci promotori delle società sopra indicate devono espressamente dichiarare se intendono esercitare la professione anche in forma individuale, così come previsto dall'art. 5 comma 4 della Legge 222/2020.

Art.5) Ogni modifica degli statuti, della composizione societaria e delle cariche sociali dovrà essere comunicata all'ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino entro 30 giorni dalla sua deliberazione pena sospensione dell'iscrizione.

Art.6) Si dispone che all'interno della compagine societaria solo i soci iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino possono esercitare la professione medica o odontoiatrica all'interno della società. Gli Iscritti al Registro dei Consulenti dell'Ordine potranno prestare consulenza di tipo medico odontoiatrico solo all'interno di strutture delle quali non siano soci.



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Repubblica di San Marino

Art.7) I medici iscritti all'Albo operanti nelle società fra professionisti ed i medici iscritti al Registro dei Consulenti (che si rammenta non possono operare all'interno delle società di cui detengono quote) sono tenuti al rispetto delle regole dello Statuto dell'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino.

Dr. Davide Forcellini

Dr. Massimo Montanari

Dr. Diego Ghinelli

Dr. Giovanni Giardi

Dr. Emmanuel Gasperoni

Repubblica di San Marino, addì 9 dicembre 2021/1721 d.F.R.